




Ministero della Giustizia
Dipartimento giustizia minorile e di comunità

**PROTOCOLLO D'INTESA PER IL CENTRO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA
E DI MEDIAZIONE PENALE
TRA
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
REGIONE LAZIO
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I
MINORENNI DI ROMA**

PREMESSA

- La Mediazione si configura come un percorso innovativo di intervento nella gestione dei conflitti, in quanto attraverso di esso, da un lato, si attribuisce maggiore responsabilità alle parti, dall'altro, si consente loro di ridefinire i confini e gli ambiti del contrasto, con l'aiuto del mediatore, quale terzo indipendente e neutrale, al fine di ricomporre il conflitto, ristabilendo una comunicazione e consentendo l'elaborazione delle cause e dei motivi che hanno originato il conflitto medesimo.
- In ambito giudiziario minorile la mediazione assume anche un significato educativo molto forte ed ha lo scopo di diffondere forme diverse di risanamento e di riparazione del conflitto, anche quando lo stesso è degenerato in reato.
- Per quanto riguarda l'indagato/imputato minorenne la mediazione vuole avviare o rinforzare il percorso di responsabilizzazione per l'esercizio di capacità positive volte a riparare il danno prodotto nei confronti della vittima, confinata dall'attuale normativa ai margini anche del processo penale minorile.

- La Mediazione penale consente, infatti, alla vittima di esprimere, in contesto neutrale e protetto, il proprio vissuto personale rispetto alla offesa subita, e di ridurre i sentimenti di insicurezza e di rabbia generati dall'evento reato.
- L'Ente territoriale, quale rappresentante della comunità in cui il reato è stato commesso, ha la responsabilità e il dovere di promuovere e attivare strategie di responsabilizzazione, riappropriandosi così, la comunità locale, della gestione delle situazioni penalmente rilevanti, di cui sono autori soggetti minorenni e riattivando la comunicazione tra gli stessi e la comunità, mediante la instaurazione di un diverso e positivo rapporto tra il giovane – indagato o imputato – e l'altro soggetto, spesso anche esso minorenne, coinvolto nel conflitto.
- L'attività di mediazione -nel contesto del procedimento penale minorile e sotto l'egida dell'Autorità Giudiziaria deve:
 - dare centralità alla vittima di reato, soprattutto se minorenne, rafforzare i diritti, il sostegno e la tutela delle vittime, evitando il rischio di una vittimizzazione secondaria, intimidazioni e ritorsioni.
 - favorire l'assunzione di responsabilità da parte del minorenne attraverso la riparazione delle conseguenze del reato e, ove possibile, la riconciliazione con la vittima;
 - favorire interventi tesi a ristabilire la sicurezza ed il legame sociale, riducendo il livello di conflittualità e violenza presenti nei contesti locali;
- La strategia della mediazione costituisce un servizio in favore della comunità locale per il ruolo attivo esercitato dalla vittima, soprattutto se minorenne, e per il riconoscimento sociale dei suoi interessi e diritti, ma corrisponde anche alle esigenze evolutive del minore offensore, perché ne favorisce l'acquisizione del senso di responsabilità.
- Il Tribunale per i Minorenni di Roma, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma e il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità necessitano del supporto di professionalità specifiche e/o agenzie esterne alla Amministrazione della Giustizia che collaborino e offrano uno spazio specifico dedicato alla mediazione.
- A tal fine si prevede la costituzione di un Centro per la Mediazione penale.



- ①
- La collaborazione tra il Centro per la Mediazione penale e tutti i partners istituzionali del presente accordo operativo può favorire la condivisione di strumenti scientifico-culturali e di pratiche operative connessi all'attività della mediazione, creando – a livello locale – una cultura di tale strategia di intervento.

Considerando che:

- con delibera di Giunta regionale del 14.07.2011 n. 331 è stato approvato lo schema di protocollo tra la Regione Lazio e il Tribunale per i Minorenni di Roma per favorire la tutela dei soggetti minorenni;
- tale intesa intende strutturare un rapporto di collaborazione sinergica tra le due istituzioni per svolgere efficacemente azioni di tutela nei confronti di minori in stato di disagio;
- la Regione Lazio e il Tribunale per i Minorenni di Roma, ai sensi della sopraindicata delibera di Giunta regionale del 14.07.2011 n. 331, tra gli impegni ha inteso promuovere la realizzazione di un Centro per la Mediazione penale minorile;
- le finalità proprie del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, prevedono l'esecuzione delle misure penali disposte dall'Autorità Giudiziaria Minorile e la promozione, in collaborazione con altri partners istituzionali, di iniziative destinate anche alla prevenzione della delinquenza minorile;
- l'attività di mediazione deve essere espletata da un gruppo di operatori che abbiano avuto esperienza nel campo, nella Regione Lazio o in altre Regioni e che tale gruppo deve possedere i requisiti specifici per lavorare con la vittima e gli autori di reato, nonché una conoscenza base del sistema penale;

Considerando che:

- nell'ambito del procedimento penale davanti al Tribunale per i Minorenni non è ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato, ai sensi dell'art. 10 decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 488

- nel decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 488 all'art. 9 viene consentito, com'è noto, al Pubblico Ministero minorile e/o al Giudice di acquisire informazioni utili a valutare la rilevanza del fatto e la personalità dell'indagato o dell'imputato, al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, anche attraverso il parere di esperti;
- nel quadro di tale normativa, l'autorità procedente, dopo aver raccolto una ammissione sostanziale del fatto da parte del giovane, può chiedere al Centro per la Mediazione penale un giudizio sulla fattibilità di un incontro tra autore e vittima del reato;
- nell'ambito della sospensione del processo e messa alla prova, ex art. 28 decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 488, è previsto che il Giudice possa impartire prescrizioni al minore, dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione con la persona offesa;
- nella Circolare del febbraio 1999 dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile vengono predisposte le Linee di indirizzo su: "l'attività di Mediazione nell'ambito della giustizia penale minorile";
- nell'ambito del coordinamento in materia di Mediazione Penale Minorile in data 30 aprile 2008 il Capo Dipartimento della Giustizia Minorile emanava le nuove Linee Guida in ordine alla Mediazione penale.
- Richiamate in particolare:
 - la Direttiva 2012/29 UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25.10.2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la Decisione Quadro 2001/220/GAI del 15.03.2001;
 - le Linee Guida del Consiglio d'Europa del 17.12.2010 per una "giustizia a misura di minore". Questo ampio documento interdisciplinare richiama tutti i propri precedenti atti, tra i quali meritano particolare attenzione le due seguenti Raccomandazioni: - la R 2003 (20) sulle "nuove modalità di trattamento della delinquenza giovanile ed il ruolo della Giustizia Minorile", adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 24.09.2003, che, tra i principali obiettivi annovera la necessità di occuparsi dell'esigenze e dell'interesse delle vittime, non solo in chiave di diversione- mediazione -

4

- riparazione dei danni e indennizzo delle vittime; - la R 2008 (11), sulle “regole europee per i minorenni autori di reato destinatari di sanzioni o di misure”;
- la Raccomandazione relativa alla mediazione in materia penale del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa n. R(99)19 adottata il 15.09.1999. Le Linee-guida CEPEJ (Strasburgo, il 7 dicembre 2007) per la sua migliore attuazione;
 - Preso atto che sussiste tra i firmatari del presente Protocollo d’Intesa la consapevolezza dell’utilità dell’intervento di mediazione tra vittima e autore di reato, al fine di garantire il riconoscimento di uno spazio dedicato alla vittima, soprattutto se minorenne, ulteriormente vittimizzata dal sistema penale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Costituzione del Centro per la Mediazione penale

1. Alla luce di quanto affermato in premessa, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente accordo operativo, le parti convengono sulla necessità di istituire nella città di Roma il Centro per la Mediazione nell’ambito del procedimento penale minorile. A tal fine, stipulano il presente Protocollo d’Intesa finalizzato all’istituzione del predetto Centro, che si farà carico della specifica attività destinata alle vittime ed ai minori entrati nel circuito penale a seguito di reati, la cui competenza giurisdizionale afferisce alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, al Tribunale per i Minorenni di Roma ed al Centro per la Giustizia Minorile per il Lazio per quanto attiene alla competenza amministrativa.

ART. 2

Istituzioni coinvolte

Cey Jh G

4

1. L'Autorità Giudiziaria Minorile si impegna ad individuare, nell'iter processuale, specifici percorsi per i soggetti che possono essere coinvolti in attività di mediazione e dà la disponibilità ad intervenire nei corsi di formazione e di aggiornamento.
2. Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità ed il Centro per la Giustizia Minorile per il Lazio si impegnano a diffondere le iniziative volte ad affermare la cultura della mediazione penale ed a collaborare alla costituzione ed all'attività del Centro per la Mediazione penale, nonché a promuovere attività volte ad implementare la diffusione di una cultura di giustizia riparativa.
3. La Regione Lazio, in collaborazione con il Tribunale per i Minorenni e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, si impegna a reperire, per lo svolgimento dell'attività di mediazione, una adeguata sede che deve essere esterna ai locali degli Uffici Giudiziari Minorili ed a quelli dell'Amministrazione della Giustizia e facilmente accessibile all'utenza cittadina. Si impegna altresì ad arredare tali locali, rendendoli accoglienti e riservati, dotati di utenze, strumentazione informatica, sostenendo inoltre le spese di mantenimento delle utenze per la durata di anni 3. La Regione Lazio si impegna ad affidare l'attività a soggetto esperto nel settore della mediazione, anche esterno.
4. Le parti firmatarie si impegnano ad attivare rapporti di collaborazione con l'Amministrazione comunale, Enti pubblici, Fondazioni e soggetti del privato sociale per la stipula di eventuali ulteriori protocolli ed accordi volti ad implementare e sostenere, anche logisticamente e finanziariamente il centro di Mediazione penale di cui all'art. 1.

ART. 3

Destinatari

Il Centro per la Mediazione penale, di cui all'art. 1, si farà carico delle richieste provenienti dalla Autorità Giudiziaria Minorile per procedimenti riguardanti minori e giovani adulti residenti o domiciliati nel territorio di competenza del Tribunale per i Minorenni di Roma.

ART. 4

Impegni del Centro per la Mediazione penale minorile

cc
del
h

- 4
1. Esaminare le richieste provenienti dall'Autorità Giudiziaria e verificare la fattibilità dell'intervento di mediazione proposto, attraverso colloqui individuali con le parti interessate;
 2. condurre gli incontri fra le parti;
 3. offrire un servizio a favore della vittima di reato, degli autori di reato, delle famiglie delle vittime e degli autori di reato nonché della comunità di appartenenza;
 4. collaborare con l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni del Ministero della Giustizia e con i servizi territoriali degli Enti Locali in particolar modo nella prima fase, quella dell'acquisizione del consenso;
 5. gestire la riparazione concordata tra le parti anche in raccordo con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia che si impegnano a restituire all'Autorità Giudiziaria inviante l'esito dell'attività di riparazione;
 6. provvedere a trasmettere l'esito della mediazione alla Magistratura inviante e all'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni del Ministero della Giustizia con l'eventuale indicazione dei casi in cui la mediazione si è conclusa con un impegno del minore a svolgere le attività di riparazione diretta o indiretta;
 7. osservare scrupolosamente il segreto professionale, come previsto dalle norme di legge vigenti in materia.

ART. 5

Autorità inviante e modalità delle segnalazioni

1. Il Tribunale per i Minorenni di Roma e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma si impegnano a segnalare all'Ufficio per la Mediazione penale ed all'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni del Ministero della Giustizia tutte le situazioni per le quali valutino opportuna un'attività di mediazione;
2. l'iniziativa per intraprendere l'attività di mediazione è di competenza della Magistratura requirente e/o giudicante anche su segnalazione (non richiesta) dell'Ufficio di Servizio sociale per i Minorenni del Ministero della Giustizia, della polizia giudiziaria delegata per l'audizione della persona offesa e l'interrogatorio

P

dell'indagato, delle stesse parti coinvolte nel reato, degli avvocati e dei membri della comunità;

3. la Magistratura, nel proporre l'attività di mediazione, informa le parti sulla natura e le modalità di tale intervento - il che non incide sui diritti processuali - ove ritenuto opportuno se consenzienti, le invia all'Ufficio per la Mediazione penale;
4. il mediatore del Centro per la Mediazione penale effettuerà una valutazione circa l'esistenza delle risorse e delle condizioni di fattibilità dell'intervento e quindi, in caso positivo, procederà all'intervento di mediazione.

ART. 6

Requisiti per svolgere la funzione di mediatore

1. I requisiti richiesti per svolgere la funzione di mediatore sono:
 - laurea magistrale (specialistica di II° livello) o laurea del precedente ordinamento universitario in giurisprudenza, lettere, filosofia, psicologia, scienze pedagogiche, scienze sociali, scienze dell'educazione e della formazione o altro titolo di laurea e titolo o attestato di qualifica professionale di esperto in mediazione conseguito con specifica formazione presso istituzioni universitarie o enti di formazione riconosciuti a livello nazionale.
2. La valutazione sul possesso dei requisiti richiesti sarà cura della Commissione di verifica di cui all'art. 12.

ART. 7

Formazione degli operatori

Dovranno essere previsti corsi di sensibilizzazione alla mediazione penale rivolti agli operatori dell'Amministrazione Regionale e della Amministrazione della Giustizia minorile, nonché agli operatori degli Enti locali, alla Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma anche se non fanno o non faranno parte degli Uffici di Mediazione.

ART. 8

P

Composizione del Centro per la Mediazione penale minorile

1. La composizione del Centro per la Mediazione penale minorile dovrà prevedere la presenza contestuale di almeno due esperti in mediazione penale in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 e comunque di un numero sufficiente ad assicurare una adeguata presa in carico dei minori segnalati.
2. In fase di avvio del progetto il numero delle risorse suindicate potrà essere dimensionato rispetto alle effettive esigenze del Centro.

ART. 9

Tribunale per i Minorenni di Roma e Procura della Repubblica

1. Il Tribunale per i Minorenni di Roma e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma si impegnano a nominare un referente per la mediazione e a sostenere i Servizi a favore delle vittime di reato, attraverso l'invio al Centro per la Mediazione penale, laddove ritenuto opportuno, i giovani sottoposti a procedimento penale.
2. Il Tribunale per i Minorenni di Roma e la Procura della Repubblica danno la piena disponibilità a partecipare gratuitamente in qualità di relatori alle attività di formazione e aggiornamento.

ART. 10

La Regione Lazio

La Regione Lazio si impegna a sostenere il finanziamento relativo a euro 30.000,00 per il primo anno e di pari importo per gli anni successivi si fa fronte con impegni sul capitolo del Bilancio regionale che presenta la necessaria disponibilità.

ART. 11

Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità si impegna a sostenere il finanziamento relativo a euro 10.000,00 per il primo anno e di pari importo per gli anni successivi cui si farà fronte con impegni sul capitolo del Bilancio dello Stato.

ART. 12

Riservatezza

Le parti firmatarie si obbligano, per quanto di rispettiva competenza nella realizzazione del servizio da prestare, ad osservare e far osservare la normativa in materia di riservatezza e di trattamento dei dati sensibili.

Art. 13

Commissione di verifica

1. La Commissione di verifica, è composta dal Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma o persona da lui designata, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma o da persona da lui designata, dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità in persona del Direttore Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, dal Direttore delle Politiche Sociali della Regione Lazio o da un suo delegato e dal Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile per il Lazio. Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, se necessario, avrà cura di integrare la commissione di verifica con docenti delle Università del territorio della Regione Lazio. Tale Commissione monitorerà e verificherà lo stato di attuazione della presente Intesa nonché l'attività del Centro di Mediazione.
2. Il Centro di Mediazione penale, elaborerà rapporti semestrali per documentare l'attività, con evidenza delle problematiche e le proposte per il prosieguo dell'intervento di mediazione. Tale rapporto, con annotazioni esplicative, verrà inoltrato ai componenti della Commissione di verifica al fine di consentire la valutazione degli obiettivi raggiunti e programmare il prosieguo delle attività.

ART. 14

Accordo Operativo